

STATUTO

ONLUS LIBELLULA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MODENA MO VIA EMILIA OVEST
101

Numero REA: MO - 308843

Codice fiscale: 02517870362

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-12-2020 - Statuto completo	2
--	---

Allegato B all'atto rep.n. 78616/22263

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

ARTICOLO 1 - E' costituita una società cooperativa denominata "ONLUS LIBELLULA Società cooperativa sociale".

La società ha sede nel Comune di Modena.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla Legge n. 381/1991, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla Società a Responsabilità Limitata, nonché quelle dei D.Lgs. n. 112/2017 e 117/2017.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede nel territorio nazionale, di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune indicato al comma 2 e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative.

La società potrà istituire ed eventualmente depositare marchi e denominazioni commerciali da utilizzare per promuovere le proprie attività.

Essa potrà, con delibera o decisione dell'Organo Amministrativo, aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo ed a organismi provinciali delle stesse, nonché ad altre associazioni di categoria o altri enti ed organismi associativi, sia locali che nazionali od internazionali.

ARTICOLO 2 – La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata a norma di legge.

E' escluso, in quest'ultimo caso, il diritto di recedere per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

ARTICOLO 3 – La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e, conformemente alla Legge 381/1991, non ha scopo di lucro.

Suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione dei cittadini con l'apporto dei propri soci cooperatori ai quali intende fornire opportunità di lavoro.

Essa basa la propria attività sui principi della libera cooperazione, alla cui diffusione e affermazione è impegnata, nonché di ogni altra forma di solidarietà. In particolare essa fonda il proprio operato sui valori del movimento cooperativo mondiale, ed in particolare sull'Economia Solidale e Sociale, lo sviluppo compatibile, la mutualità e la solidarietà, il rispetto della persona e la priorità dell'uomo sul denaro. La cooperativa si basa inoltre sui principi del movimento cooperativo internazionale, con particolare riguardo all'amministrazione democratica. Essa opera nello spirito della promozione della preparazione e della formazione professionale e dello sviluppo dello spirito di iniziativa dei soci e partecipa alla diffusione del metodo cooperativo. A tal fine aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative) attraverso l'Unione Provinciale di Modena ed i suoi organismi periferici e settoriali, accettandone gli Statuti. Essa potrà inoltre, con delibera dell'Organo Amministrativo, aderire ad altre associazioni di cate-

goria o altri enti ed organismi associativi sia locali che nazionali che internazionali, dare la propria adesione ad Organizzazioni Non Governative e simili.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

Essa si propone i seguenti scopi:

a) Perseguire, ai sensi dell'art. 5,1° comma lett. d) e p) D.Lgs. 117/2017, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali, socio – sanitari, assistenziali, educativi e di formazione professionale orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone handicappate, svantaggiate, con ritardi di apprendimento per cause fisiche o psichiche e in genere di persone che, per qualsiasi causa, si trovino collocate ai margini della vita sociale, delle persone anziane o comunque giunte alla fase terminale della loro esistenza. Ciò ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) Legge n. 381/2001-

b) Perseguire, ai sensi dell'art. 5,1° comma lett. d) e p) D.Lgs. 117/2017, l'inserimento occupazionale ed il miglioramento delle condizioni sociali e culturali di giovani in cerca di lavoro e delle persone svantaggiate, anche attraverso nuove occupazioni e di nuove opportunità, innovando l'approccio alle politiche dell'occupazione, estendendo il sistema di protezione sociale secondo le direttive sociali dell'Unione Europea. Ciò ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) Legge n. 381/2001.

c) Perseguire, ai sensi dell'art. 5,1° comma lett. n) D.Lgs. 117/2017, lo sviluppo umano, economico e sociale delle popolazioni del Sud del mondo e la cultura della solidarietà tra i popoli, avviando programmi, azioni, interventi di cooperazione e solidarietà internazionale, di cooperazione allo sviluppo, nonché azioni di sviluppo imprenditoriale sociale;

d) Promuovere, ai sensi dell'art. 5,1° comma lett. o) D.Lgs. 117/2017, in generale l'economia solidale, anche contribuendo ad ogni forma di sensibilizzazione, promuovere una cultura rispettosa delle diversità e contribuire all'autopromozione ed all'autosviluppo delle popolazioni a basso livello di sviluppo economico, in collaborazione con le popolazioni autoctone ed in armonia con i programmi generali delle autorità locali e nel rispetto della salvaguardia dei valori propri delle comunità interessate.

La cooperativa può inoltre fornire ai propri soci cooperatori, tramite la

gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, occasioni di impiego e continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La cooperativa può operare anche con terzi.

ARTICOLO 4 – La Cooperativa ha come oggetto le attività di seguito individuate, a titolo indicativo e non tassativo, in forma diretta e/o in appalto o convenzione o simili, con Enti Pubblici o privati in genere.

Per raggiungere gli scopi indicati ai punti a) e b) del precedente articolo, la Cooperativa potrà:

- 1) gestire centri di assistenza, educazione, riabilitazione, formazione professionale, per disabili fisici e psichici, case protette per anziani e, in genere, luoghi di accoglienza sia a tempo parziale che residenziali, offrendo in essi, quando lo si riterrà utile o necessario, vitto e/o alloggio e/o ogni altro tipo di servizio anche di carattere sanitario o parasanitario;
- 2) svolgere analoghe attività di servizio presso il domicilio degli utenti o presso presidi o strutture di ricovero pubbliche o private;
- 3) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- 4) svolgere servizi di housing sociale nei confronti di categorie svantaggiate e di persone emarginate, di minoranze etniche ed in generale di coloro che, per ragioni sociali, trovino difficoltà a usufruire di soluzioni abitative dignitose;
- 5) gestire attività di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure entro centri terapeutici socio – assistenziali e riabilitativi appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;
- 6) gestire servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, presso le strutture sanitarie pubbliche o private, presso la scuola o altre strutture di accoglienza, per disabili fisici o psichici;
- 7) organizzare e gestire strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non, portatori di handicap, nonché servizi integrati per residenze protette;
- 8) gestire attività di formazione, consulenza e organizzazione di corsi di formazione, incontri, seminari, dibattiti anche in collaborazione con istituzioni scolastiche pubbliche o private;
- 9) gestire servizi educativi, asili nido, scuole materne convenzionate e non, promuovere l'intervento a favore delle famiglie per l'educazione del bambino, al fine di favorire l'inserimento dei minori in stato di bisogno anche momentaneo;
- 10) contribuire al recupero psichico dei degenti ed ex degenti degli ospedali psichiatrici;
- 11) promuovere l'educazione alimentare e sanitaria, per la corretta tutela della salute e la prevenzione delle malattie;
- 12) gestire strutture pubbliche e private sanitarie, socio – sanitarie di assistenza ed educative, centri di cura preventiva, cliniche, palestre con finalità terapeutiche e riabilitative, scuole di ogni ordine e grado, asili, strutture protette per gli anziani, per portatori di handicap, stabilimenti balneari e piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi, impianti sportivi in genere, assumendone anche lo svolgimento

to delle attività connesse di pulizia, sanificazione, ristorazione, lavanderia e custodia;

13) promuovere e gestire attività di manutenzione del verde pubblico e privato; progettare e realizzare parchi, giardini, tappeti erbosi, fioriere e allestimenti;

14) promuovere e gestire attività di raccolta e trasporto rifiuti, spazzatura, raccolta foglie e differenziata, effettuare recupero e riciclaggio di materiali e servizio di spazzamento manuale e meccanizzato; assumere la gestione, la pulizia e la custodia di isole ecologiche; la sanificazione e la disinfezione delle aree circostanti i contenitori per la raccolta di carta, vetro e plastica; pulizia manuale delle caditoie e griglie stradali; assumere la pulizia e custodia di condomini e parcheggi;

15) promuovere la formazione professionale nel settore dei servizi sociali, del recupero e dell'assistenza;

16) promuovere e gestire attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità locali entro cui opera al fine di renderle più consapevoli e disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

17) gestire attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

18) stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere e ricevere finanziamenti e contributi da Enti Pubblici e privati;

19) assumere e gestire attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione e sanificazione;

20) assumere e gestire attività di facchinaggio e traslochi, manutenzione alloggi e tinteggi;

21) assumere e gestire attività di affittacamere e ricezione alberghiera;

22) servizi di assistenza sociale con alloggio.

Per il raggiungimento degli scopi sociali indicati ai punti c) e d) del precedente articolo la cooperativa potrà:

1. effettuare in proprio e/o in collaborazione con altre società ed enti pubblici e privati nazionali e internazionali, interventi di impianto e di sviluppo di opere e lavori nei paesi del Terzo Mondo e nei paesi svantaggiati in generale, al servizio delle necessità delle comunità locali e comunque a supporto dei loro bisogni primari.

2. intraprendere ed impiantare, nei paesi svantaggiati ed in collaborazione con le comunità autoctone, attività economiche e di imprese, a beneficio dello sviluppo materiale delle comunità stesse e del miglioramento delle loro condizioni di vita, del loro tenore di vita ed in generale della promozione umana, in accordo e collaborazione con le autorità locali, anche nell'ambito di piani e progetti di sviluppo di carattere internazionale.

3. Svolgere, in proprio e/o in collaborazione con altre società ed enti pubblici e privati, attività di formazione ed addestramento, anche professionale e lavorativo in generale, nei confronti delle popolazioni svantaggiate allo scopo di formare competenze professionali presso

le popolazioni stesse, nonché attività di formazione verso i soci e verso terzi, nell'ambito della cooperazione decentrata, della cooperazione internazionale, degli interventi svolti o progettati dalla cooperativa stessa o da terzi ed in generale della cooperazione internazionale, mettendo a disposizione le esperienze acquisite dalla società e dai propri soci.

4. Svolgere attività di consulenza nell'ambito dei progetti di cooperazione internazionale ed in generale nell'ambito delle attività proprie delle cooperative sociali e del terzo settore, nei confronti di società, enti pubblici e privati, a carattere locale, nazionale, internazionale e sovranazionale, offrendo servizi nell'ambito della progettazione, della realizzazione, del finanziamento, della conduzione ed in generale di tutti gli aspetti delle operazioni connesse, compresa la didattica e l'informazione.

5. Svolgere in generale programmi, azioni, interventi di cooperazione allo sviluppo, azioni di sviluppo imprenditoriale sociale.

Per raggiungere in generale i propri scopi la Cooperativa potrà:

1. svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenute necessarie o utili al conseguimento degli scopi sociali, compreso l'assunzione di quote di partecipazione, anche azionaria, in società di capitali;

2. raccogliere conferimenti in denaro o prestiti da soci secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti, predisponendo all'uopo, se opportuno, apposito regolamento;

3. accettare donazioni e contributi;

4. assumere, con deliberazione del Organo Amministrativo, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma ad altre imprese cooperative o comunque legate al movimento cooperativo, e partecipare alla loro attività anche prestando proprie fidejussioni ad altri organismi cooperativi; dare adesioni ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;

5. svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per il conseguimento degli scopi sociali, e comunque non in contrasto con essi, la cooperativa potrà inoltre compiere qualunque altra attività o iniziativa connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di carattere mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale, finanziario necessarie od utili, come, a titolo indicativo e non tassativo:

- stipulare contratti sia attivi che passivi di compravendita, noleggio, affitto, locazione anche finanziaria, comodato e simili, ivi compresa la costituzione di diritti reali e personali relativamente a beni mobili ed immobili connessi alle attività o agli altri beni sociali;

- conferire mandati e procure, anche con rappresentanza;

- richiedere ed accettare contributi in conto esercizio o in conto capitale o ad altro titolo, dallo Stato Italiano, da enti pubblici, dalle Regioni o altri Enti locali e territoriali, dall'Unione Europea e da altri enti ed organismi nazionali, internazionali e sovranazionali;

- contrarre mutui, aperture di linee di credito in conto corrente e per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring o di leasing e qualsiasi forma di finanziamento con Istituti di credito e società finanziarie;

- costituire altre società, acquisire azioni o partecipazioni in società per azioni, a responsabilità limitata ed altre società di ogni tipo, nazionali ed estere, nonché Gruppi Economici di Interesse Europeo (G.E.I.E.) nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e/o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge n. 59/1992 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può raccogliere conferimenti in denaro e prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. Resta esclusa e tassativamente vietata ogni attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e comunque esclusa ogni attività di quelle di cui all'art. 1 della Legge 02/01/1991 n°1

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c.c

TITOLO III SOCI COOPERATORI

ARTICOLO 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge per le società cooperative a mutualità prevalente.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori le persone fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che, appartenendo alle categorie di seguito indicate, possiedano i requisiti appresso specificati:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che esercitino professioni, arti o mestieri attinenti alle attività d'impresa svolte dalla cooperativa o atte al raggiungimento degli scopi sociali, o comunque possiedano i necessari requisiti tecnico-professionali e svolgano la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di atti-

vità ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci operatori anche professionisti esperti nei diversi settori di attività che la cooperativa abbia sviluppato o che, con le proprie specializzazioni, possano costituire comunque supporto diretto o indiretto alle attività ed alla stessa cooperativa, ivi compresi, ai sensi dell'art.10 della Legge 381/1991, anche gli iscritti agli albi e ruoli professionali. Nei limiti fissati dalla legge potranno essere soci operatori anche lavoratori tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Qualora la cooperativa svolga attività di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n°381, sono soci operatori, compatibilmente con il loro stato soggettivo, anche le persone svantaggiate, come definite ai sensi dell'art.4 comma 1° della stessa legge 381/1991 e successive ed eventuali modificazioni ed integrazioni. In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno la quota dei lavoratori della cooperativa fissata dal comma 2° dell'art.4 della menzionata Legge 381/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e/o dalle altre eventuali norme di legge inerenti.

Potranno essere ammessi come soci anche persone fisiche che, pur essendo prive dei requisiti sopra indicati, siano dotate di una consolidata esperienza professionale nelle discipline inerenti le attività sociali e che siano perciò reputate idonee a contribuire al raggiungimento degli scopi della società.

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e del D.Lgs. 117/2017, nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci operatori, altresì, le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali e le persone fisiche, associazioni ed enti i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra indicate.

La valutazione dell'idoneità e della congruità dei requisiti professionali spetta insindacabilmente all'Organo amministrativo, il quale potrà richiedere anche documentazione aggiuntiva a quella che l'aspirante socio avrà allegato alla domanda per dimostrarne il possesso.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e/o dislocazione sul territorio delle attività svolte, siano in effettiva concorrenza con quelle esercitate dalla cooperativa, in quanto identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, Quanto sopra secondo la valutazione dell'Organo Amministrativo.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono

prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo amministrativo della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

ARTICOLO 6 – La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono definiti dal presente articolo e il cui rapporto mutualistico verrà disciplinato da apposito regolamento.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, nei limiti previsti dalla legge, nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci ammessi alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un terzo del numero totale dei soci-cooperatori.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 2, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 2, l'Organo amministrativo può ammettere alla categoria speciale coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento dell'ammissione, ma non potrà essere superiore a cinque anni.

Al socio appartenente alla categoria speciale di cui al presente articolo può essere erogato il ristorno di cui al successivo art.21 anche in misura inferiore rispetto a quello attribuito ai soci cooperatori ordinari, tenuto conto dei costi di formazione o di inserimento.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono, in ogni caso, superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2476, 2° comma c.c. e 2545 bis c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria, quali la distorsione di risorse dalla cooperativa, il mancato adempimento dei debiti commerciali nei confronti della cooperativa, il comportamento negligente rispetto ai rapporti contrattuali comunque intrattenuti con la cooperativa;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una delle cause di esclusione di cui al successivo art. 14 e dalle disposizioni del presente statuto o di legge, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e l'avvenuto decorso con esiti positivi del periodo di formazione o l'avvenuto effettivo inserimento nell'attività della cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

ARTICOLO 7 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza;
- b) il domicilio a cui dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni della società;
- c) la categoria dei soci alla quale chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute e la dichiarazione di disponibilità a partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) l'ammontare del capitale che viene sottoscritta con la presentazione della domanda, e l'impegno a versarla con le modalità e nei termini di cui al presente Statuto;
- f) l'espressa e incondizionata dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti interni approvati e vigenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nel presente Statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto alle

lettere b), c), d), e) ed f) del comma precedente, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, l'oggetto, il luogo e la data di costituzione;

b) l'indicazione dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione ed autorizzato la presentazione della domanda;

c) copia della deliberazione dell'organo sociale di cui al precedente punto b), la quale dovrà contenere l'indicazione della o delle persone delegate a rappresentare l'aspirante socio in seno agli organi della cooperativa;

d) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'ammissione a socio dovrà comunque essere coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci sulla base delle concrete esigenze e potenzialità di sviluppo della cooperativa stessa

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea ordinaria, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ARTICOLO 8 – I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valore nominale minimo di Euro 25,82 (venticinque/82).

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

ARTICOLO 9 – Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari.

Le quote non possono essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori e si intendono vincolate a favore della cooperativa a garanzia delle obbligazioni eventualmente contratte dal socio verso la società.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previ-

ste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo Amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera partecipazione detenuta dal socio.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

L'Organo Amministrativo, può sempre deliberare l'acquisto di quote della Società, ai sensi dell'art 2529 c.c.

ARTICOLO 10 - Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Amministrativo;

b) a comunicare tempestivamente alla Cooperativa eventuali variazioni connesse ai dati indicati nella domanda di ammissione;

c) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

ARTICOLO 11 I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e, - anche ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 117/2017, di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione facendone richiesta all'Organo amministrativo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede sociale con facoltà di farne copie ed estratti a spese della società.

L'organo amministrativo determinerà la data d'inizio della consultazione, comunicandola tempestivamente al richiedente.

La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax.

ARTICOLO 12 – La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 13 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli

scopi sociali.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata alla Società che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

ARTICOLO 14 – L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento del valore delle partecipazioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;
- f) che in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi o disordini fra i soci;

Nei casi indicati alle lettere b) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorsi trenta giorni da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo in caso di esclusio-

ne devono essere comunicate a mezzo di lettera raccomandata al socio il quale può ricorrere soltanto ai sensi dell'art. 40. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato, con lettera raccomandata, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione dell'Organo stesso. Il ricorso non ha effetto sospensivo e l'accoglimento di esso non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto acquistare o riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.

ARTICOLO 15 – In caso di morte di un socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno di ottenere il rimborso della partecipazione effettivamente rivalutata nella misura e con le modalità di cui all'art. 16.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, questi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 16.

ARTICOLO 16 – Nel caso di recesso, esclusione o morte del socio, i soci receduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio defunto hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi artt. 19, 6° comma lett. c) e 20, la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 quinquies, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un

termine massimo di cinque anni.

Ai sensi dell'art. 9, la quota del socio receduto o escluso potranno essere trattenute dalla società a copertura delle obbligazioni residue del socio cessato o a risarcimento, anche parziale, del danno eventualmente subito per causa del socio stesso.

In tutti i casi in cui la quota, per qualsivoglia motivo, non venga rimborsata, essa sarà devoluta alla riserva ordinaria o a copertura degli oneri di cui al precedente comma.

ARTICOLO 17 - La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi o legatari del socio defunto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o i legatari del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

ARTICOLO 18 - Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 19, 6° comma, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi dell'art. 10;
- d) dalle riserve straordinarie
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve, salvo quella di cui alla precedente lett. c), sono indivisibili e pertanto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 19 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede a compilare il progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

L'organo amministrativo e l'organo di controllo, ove nominato, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge n. 59/1992, nella misura prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della Legge n. 59/1992;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale in misura non superiore al limite stabilito dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

ARTICOLO 20 – L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione delle quote di sovvenzione

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO V

DECISIONI DEI SOCI, COMPETENZE E MODALITA'

ARTICOLO 21– I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti

che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina e la revoca dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina e la revoca, nei casi previsti dall'art. 2543, dell'Organo di controllo, del suo Presidente o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 22 e 23.

Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 25.

Non possono partecipare alle decisioni, sia nelle forme di cui al successivo art. 22, sia nelle forme di cui al successivo art. 23, sia nelle forme di cui al successivo art. 25, i soci morosi a qualsiasi titolo, ed i titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge stabiliscano la sospensione del diritto di voto.

ARTICOLO 22 - La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione, che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. La proposta da inviarsi ai soci deve essere costituita da apposito documento scritto dal quale devono risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della consultazione;
- l'esatto testo, il contenuto e le risultanze della decisione da adottare e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i soci possano prenderne visione);
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari od astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà od astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che con-

trari.

Anziché redigere un autonomo, apposito documento, la decisione, con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul libro delle decisioni dei soci.

Ai soci è assegnato il termine di 5 (cinque) giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, o su quello direttamente scritto sul libro delle decisioni dei soci, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

L'organo amministrativo, deve raccogliere le consultazioni ricevute e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ARTICOLO 23 - Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 22. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il quorum deliberativo previsto al successivo art. 24.

L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, membri dell'organo di controllo, ed al revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto

della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

ARTICOLO 24 - Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli art. 22 e 23 del presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto, se socio cooperatore, o i voti previsti dall'art. 28 se socio cooperatore persona giuridica.

Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

ARTICOLO 25 – Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 21 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il quorum costitutivo necessario.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 26 – in prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

ARTICOLO 27 - Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente, anche a mezzo del suo ufficio di presidenza, e il segretario.

ARTICOLO 28 – Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei Soci, in regola col versamento delle quote di capitale sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5 è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della partecipazione oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. La delega deve essere fatta nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 c.c.

ARTICOLO 29 – L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assen-

za anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 30 – L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) membri ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

Gli amministratori potranno essere anche non soci. La maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni, per un periodo comunque non superiore a tre esercizi.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

E' ammessa la rieleggibilità.

Mancando durante l'anno uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un Vice Presidente. Potrà inoltre nominare un segretario, anche estraneo, salvo che questo non venga nominato all'inizio di ogni riunione.

ARTICOLO 31 – All'organo amministrativo è affidata la gestione della Società: a tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai soci.

In particolare è riservata all'assemblea dei soci ai sensi dell'art 21 la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dei diritti dei soci.

Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di Controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni

di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

ARTICOLO 32 – Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo art. 33, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO 33 - Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che sia stato espressamente comunicato dagli amministratori.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi inter-

venga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio - video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 34 – In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più o tutti gli amministratori, si applica l'art. 2386 c.c.

ARTICOLO 35 – Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

ARTICOLO 36 – La rappresentanza della società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, al vice-presidente e, nei limiti della delega, agli amministratori delegati.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o gli amministratori nei limiti dei poteri loro attribuiti, sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO VII ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 37 - L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un Organo di controllo o un revisore legale dei conti.

Nel caso di nomina dell'Organo di controllo, spetta all'Assemblea definire la sua composizione monocratica o collegiale.

Se nominato, l'Organo di Controllo svolge le funzioni che sono ad esso affidate dalla legge, compreso il controllo contabile: in tal caso dovrà essere integralmente composto da revisori contabili iscritti nell'apposito Registro.

Ai sensi dell'art. 2519 c.c., si applicano, relativamente all'organo di controllo, le norme sulla S.p.A. in quanto compatibili.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

ARTICOLO 38 – Le controversie relative a diritti disponibili aventi ad oggetto i rapporti sociali che dovessero insorgere tra i soci e la società, o nei confronti di amministratori, sindaci, revisori e liquidatori, ovvero quelle dai medesimi promosse, ivi comprese le controversie relative alla validità delle delibere assembleari, saranno oggetto di un preliminare tentativo di conciliazione secondo il Regolamento di conciliazione della CCIAA di Modena.

Qualora la controversia non sia stata risolta in sede di conciliazione, essa è devoluta alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in ragione del luogo ove è ubicata la sede della società.

Gli arbitri decideranno la controversia in via rituale, secondo diritto.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci e revisori, relativamente tutte le controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. Le modifiche dell'atto costitutivo, soppressive o modificatorie della presente clausola compromissoria dovranno essere approvate dall'assemblea dei soci che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Per tutte le controversie per cui non operi la clausola compromissoria e la legge lo consenta, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO IX SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 39 – La cooperativa si scioglie:

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 quater e 2473 c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea.

L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori.

ARTICOLO 40 - In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto ai sensi di legge.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

ARTICOLO 41 – Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente ad approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

ARTICOLO 42 - La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

ARTICOLO 43 - Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali, nonché sulle società cooperative a mutualità prevalente.

F.to: Castiglioni Elmina

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Allegato C all'atto rep.n. 78616/22263

REGOLAMENTO PRESTITO DA SOCI

Articolo 1.

Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestito da soci (sia persone fisiche che giuridiche) in conformità all'art. 4.3 dello Statuto. Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci iscritti nel libro soci della Cooperativa.

E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Cooperativa potrà anche reperire risorse finanziarie sulla base di trattative personalizzate con singoli soci, mediante contratti dai quali risulti la natura di finanziamento, ai quali non si applica pertanto il presente regolamento.

Articolo 2.

Al momento del primo versamento, al socio prestatore persona fisica potrà essere rilasciato un documento nominativo, e non trasferibile a terzi, denominato "libretto personale nominativo di prestito sociale" che non costituisce titolo di credito, ma semplice promemoria delle operazioni di prestito intercorse tra socio e Cooperativa.

La Cooperativa è tenuta a predisporre e a conservare una scheda contabile intestata a ciascun socio prestatore, su cui devono essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio, nonché ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Ad ogni versamento o prelevamento, la Cooperativa rilascia al socio una ricevuta attestante l'operazione effettuata.

Il socio prestatore può richiedere in ogni momento alla Cooperativa una copia della propria scheda contabile.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza dei dati relativi alle operazioni di prestito sociale.

Articolo 3.

In qualsiasi momento il socio può effettuare il finanziamento, oppure richiedere il rimborso parziale o totale dello stesso, secondo le regole e le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 7.

I versamenti possono essere fatti in contanti, nel rispetto della vigente normativa, o con assegni o mediante bonifico bancario.

La Cooperativa effettuerà i rimborsi al socio tramite bonifi-

co bancario, tramite assegni bancari e/o circolari, ovvero in contanti, purché nel rispetto dei limiti fissati dalla vigente normativa.

Per le operazioni di versamento o prelevamento non verrà addebitata al socio alcuna spesa.

La garanzia del prestito è chirografaria. Non trova applicazione l'art. 2467 del codice civile per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori

Articolo 4.

Il socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto.

Il conferimento di tale delega e la eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa.

Articolo 5.

Il rimborso, totale o parziale, del prestito è sottoposto ad un preavviso di almeno 7 giorni, tenendo conto in ogni caso dei giorni di apertura della Cooperativa.

Esso non può pertanto essere effettuato prima che sia trascorso tale periodo di preavviso dalla ricezione della richiesta di rimborso del socio.

In ogni caso, la Cooperativa non può dar luogo al rimborso prima che siano decorse almeno 24 ore dalla ricezione della predetta richiesta.

La richiesta di rimborso, totale o parziale, del prestito, deve essere effettuata dal socio in forma scritta, mediante la compilazione e sottoscrizione di appositi moduli predisposti dalla Cooperativa.

Essa può essere trasmessa alla Cooperativa a mano, ovvero attraverso PEC, e-mail ordinaria, o tramite altre modalità, che comunque garantiscano la dimostrazione della data di avvenuto ricevimento della stessa in capo alla Cooperativa, al fine di attestare il rispetto del termine di preavviso.

Articolo 6.

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento, se questo avviene in contanti e fino al giorno del prelevamento.

Sui versamenti effettuati tramite bonifico bancario o tramite assegni si applica la valuta del beneficiario.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati alla chiusura dell'esercizio e la somma corrispondente viene liquidata con ac-

credito sul conto di prestito il primo giorno dell'esercizio successivo.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi vengono liquidati con riferimento al giorno stesso della chiusura.

Articolo 7.

In base alle nuove Istruzioni della Banca d'Italia, è obbligatorio un effettivo preavviso di almeno 24 ore.

Inoltre, è sempre e comunque esclusa la facoltà della Cooperativa di effettuare il rimborso "a vista", ossia contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso.

L'eventuale tasso di interesse annuo da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione e comunicato ai soci mediante affissione di comunicazione presso la sede sociale. Esso non dovrà essere superiore agli interessi spettanti ai detentori di buoni postali fruttiferi, maggiorati di due punti e mezzo.

Il tasso di interesse non può comunque superare il limite massimo previsto dalla lettera b) dell'art. 13 del D.P.R. 601/73 (e da successive modifiche ed integrazioni), ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali in capo al socio persona fisica.

Articolo 8.

Gli interessi maturati annualmente si cumulano sull'importo delle somme versate da ciascun socio a titolo di prestito sociale.

La capitalizzazione degli interessi concorre a determinare l'ammontare individuale del prestito sociale in capo a ciascun socio.

Articolo 9.

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito si estingue alla data in cui ha effetto lo scioglimento del rapporto sociale o del decesso.

Da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio e, per la liquidazione del credito risultante a saldo, si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Articolo 10.

La Cooperativa è tenuta a comunicare al socio, mediante affissione di comunicazione presso la sede sociale, la variazione del tasso di interesse, nonché di altre condizioni

contrattuali che si presentino sfavorevoli al socio.

La comunicazione non è dovuta nel caso di variazioni derivanti esclusivamente dal cambiamento del tasso di riferimento (tasso Euribor, o tasso BCE o altro parametro la cui variazione è sottratta alla volontà delle parti; vedi precedenti articolo 7).

Articolo 11.

Il presente regolamento, nonché le comunicazioni relative alla remunerazione del prestito sociale, sono messe a disposizione dei soci nei locali della Cooperativa in cui si effettua la raccolta.

Articolo 12.

La Cooperativa non è iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi bancari, né all'Albo degli intermediari finanziari.

Per la Cooperativa è in ogni caso escluso l'esercizio di qualsiasi attività riservata per legge a banche ed intermediari finanziari.

Articolo 13.

La Cooperativa è iscritta all'Albo delle società cooperative, sezione mutualità prevalente, ed osserva inderogabilmente le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 c.c.

Articolo 14.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di legge in materia, le disposizioni contenute nelle deliberazioni C.I.C.R. e nelle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, attualmente in vigore.

F.to: Castiglioni Elmina

" : Tomaso Vezzi Notaio - sigillo -.

Copia conforme all'originale su trentatré pagine.

Modena, lì

30 di 30